



REGIONE BASILICATA

Verso il Programma Operativo  
2014-2020

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

### Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020

*(art. 5 Regolamento UE n. 1303/2/13; Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014; D.G.R. n. 906 del 21 luglio 2014)*

Versione 1.0 – Approvata con D.G.R. n 301 del 17 marzo 2015





## INDICE

Art. 1. - OGGETTO .....	3
Art. 2. - COMPOSIZIONE .....	3
Art. 3. - COMPITI .....	4
Art. 4. - ORGANIZZAZIONE .....	5
Art. 5. - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .....	7
Art. 6. - EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA COMPOSIZIONE .....	9
Art. 7. - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO .....	10
Art. 8. - MODALITÀ DI APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO .....	10
Allegati	



## Art. 1. - OGGETTO

Il presente documento disciplina la composizione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento del Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 (di seguito "Partenariato"), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito Codice di Condotta europeo) e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 906 del 21 luglio 2014 che ha identificato il Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020.

## Art. 2. - COMPOSIZIONE

Il Partenariato del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 è così composto:

### A. Partenariato istituzionale (P.I.)

Autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti di cui alla sezione "A" dell'*allegato 1*. Sono componenti di diritto del Partenariato istituzionale i seguenti soggetti dell'amministrazione regionale:

- i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali
- le Autorità di gestione dei tre programmi regionali 2014-2020;
- l'Autorità Ambientale

### B. Partenariato economico e sociale (P.E.S.)

Parti economiche e sociali, ai sensi dell'art. 4, lettera b) del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014, di cui alla sezione B dell'*allegato 1*



### C. Partenariato degli organismi della società civile (P.S.C.)

Organismi rappresentativi della società civile (partner ambientali - organizzazioni non governative - organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) di cui alla sezione "C" dell'*allegato 1*.

Alla data di approvazione del presente regolamento i componenti del Partenariato sono quelli individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 906 del 21 luglio 2014, così come integrati a seguito di istanza trasmessa all'Autorità di gestione e/o in fase di consultazione pubblica alla proposta del presente regolamento, come da elenco completo di cui all'*allegato 1* del presente regolamento modificato da ultimo con DGR n 301 del 17 marzo 2015.

Le modalità di modifica, integrazione ed allargamento della composizione del Partenariato sono disciplinate al successivo articolo 6.

## Art. 3. - COMPITI

Il Partenariato svolge i propri compiti di cooperazione nell'ambito dell'intero ciclo del programma, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

### 1) Preparazione del Programma Operativo

In conformità con quanto previsto dal Codice di Condotta europeo, il Partenariato è coinvolto nella preparazione del Programma operativo e, in particolare, nell'analisi e identificazione delle esigenze, nella definizione e la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici e nella definizione degli indicatori specifici dei programmi, nell'applicazione dei principi orizzontali di cui agli artt. 7 e 8 del



Regolamento (UE) 1303/2013 e nella definizione della composizione e delle procedure interne al Comitato di Sorveglianza anche secondo il principio della maggiore rappresentatività.

## 2) Attuazione, Sorveglianza e Valutazione del Programma Operativo

In questa fase il Partenariato è coinvolto dall'Autorità di gestione nella preparazione degli inviti a presentare proposte o nella loro valutazione, secondo principi di pertinenza e in osservanza del principio di prevenzione dei potenziali conflitti di interesse.

L'Autorità di gestione coinvolge i componenti del Partenariato nel quadro del Comitato di sorveglianza ed, eventualmente, nei gruppi di lavoro costituiti mediante atto del Coordinatore per lo svolgimento di attività di valutazione e di verifica dello stato di avanzamento del Programma.

## Art. 4. - ORGANIZZAZIONE

Il Partenariato presenta le seguenti strutture organizzative:

### 1) Presidente

Il Presidente della Giunta regionale convoca e definisce l'ordine del giorno delle riunioni e ne presiede e coordina i lavori.

Il Presidente può attribuire tali funzioni ad un suo delegato.

Le consultazioni on-line e le procedure scritte sono attivate mediante comunicazione scritta delegando la fase operativa al Coordinatore.

### 2) Coordinatore

L'Autorità di gestione assume il ruolo di Coordinatore del Partenariato, in particolare:



- a) assume la responsabilità di pianificare e realizzare le attività per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 3, predisponendo tutti gli strumenti necessari al coinvolgimento attivo dei partner pertinenti e alle modalità di funzionamento di cui al successivo articolo 5;
- b) favorisce un efficace confronto fra le diverse componenti partenariali coinvolte nella programmazione regionale;
- c) garantisce la trasparenza, la tempestività e l'accessibilità delle informazioni pertinenti e degli esiti delle attività svolte.

### 3) Segreteria tecnica

Il Partenariato può avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica finalizzata a garantire lo svolgimento delle attività informative, tecniche, organizzative, logistiche e di verbalizzazione degli incontri partenariali. La Segreteria tecnica è costituita con apposito atto dell'Autorità di gestione ed è composta da dipendenti regionali con adeguata esperienza e dal personale di Assistenza Tecnica del Programma.

### 4) Partner

I partner sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di pertinenza, autonomia, rappresentatività e prevenzione dei potenziali conflitti di interesse.

Ciascun partner è tenuto a contribuire all'analisi dei documenti sottoposti alla consultazione, alla definizione degli obiettivi e delle priorità da perseguire, sia in fase di approvazione del Programma operativo che in fase di definizione degli strumenti negoziali della programmazione integrata territoriale ed urbana di cui agli articoli 36 e seguenti del Regolamento UE n. 1303/2013,.

### 5) Gruppi di lavoro

All'interno del Partenariato possono essere costituiti gruppi di lavoro, settoriali e/o tematici, prevedendo la possibilità, in relazione alla specificità degli argomenti, di partecipazione ai lavori di tecnici e/o rappresentanti di organizzazioni esterne al Partenariato per favorire l'approfondimento.



## Art. 5. - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Partenariato svolge le sue attività mediante due modalità: riunioni ed incontri o consultazione a distanza.

Per assicurare al meglio la partecipazione, tutti i componenti del Partenariato si impegnano a confermare e/o inviare i riferimenti del proprio referente unico, inviando un apposito modulo (cfr. modulo "FESR\_P-A" allegato al presente regolamento) all'indirizzo e-mail: [pes.fesr20142020@regione.basilicata.it](mailto:pes.fesr20142020@regione.basilicata.it) o mediante l'apposito *form on-line* presente sul portale web del Programma Operativo FESR, nella sezione dedicata al Partenariato.

### 1) Riunioni ed incontri

Le riunioni e gli incontri del Partenariato sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

Sarà valutato l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto dai partner inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo [pes.fesr20142020@regione.basilicata.it](mailto:pes.fesr20142020@regione.basilicata.it) o mediante il portale web del Programma Operativo FESR, nella sezione dedicata al Partenariato.

I partner ricevono la convocazione, l'ordine del giorno e ogni altro documento inerente i punti di discussione almeno 7 giorni lavorativi precedenti la riunione. Tale convocazione è trasmessa a mezzo posta elettronica e mediante la pubblicazione sul sito web del Programma Operativo FESR, nell'apposita sezione dedicata al Partenariato.

Nel corso della riunione i soggetti che hanno inoltrato per iscritto le osservazioni le possono esplicitare ai partecipanti ed ottenere riscontro dal Presidente o dal Coordinatore.

In relazione alla specificità degli argomenti in discussione, il Presidente e/o il Coordinatore possono



invitare alle riunioni esperti con competenze settoriali. È facoltà del Presidente invitare, in qualità di uditori, rappresentanti di organismi pubblici o privati che non sono membri effettivi del Partenariato. È facoltà del Presidente, inoltre, nel caso della trattazione di argomenti settoriali e/o tematici quali, ad esempio la strategia di specializzazione intelligente (S3), convocare i soli partner pertinenti.

## 2) Consultazione a distanza

L'Autorità di gestione assicura l'implementazione, all'interno del portale web del Programma Operativo FESR 2014-2020, di un'apposita sezione dedicata al Partenariato nella quale è possibile trovare la documentazione utile, le sintesi dei principali documenti, la modulistica e gli strumenti di dialogo e partecipazione alle attività partenariali.

Le attività di consultazione a distanza sono costituite da strumenti di consultazione scritta e/o di consultazione on-line. Entrambe sono attivate mediante nota del Presidente, inviata dal Coordinatore e prevedono un periodo di durata non inferiore ai 7 e non superiore ai 20 giorni lavorativi, a seconda dei casi specifici.

Della chiusura e degli esiti della consultazione a distanza è data comunicazione ai partner mediante posta elettronica da parte del Coordinatore.

Ai fini del coinvolgimento e della consultazione del Partenariato, nella fase di definizione di atti della programmazione integrata territoriale ed urbana di cui agli articoli 36 e seguenti del Regolamento UE n. 1303/2013, i partner possono segnalare propri rappresentanti operanti negli ambiti geografici interessati dalla programmazione integrata.

In linea con l'articolo 48, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1303/2013 i partner sono rappresentati da propri rappresentanti in seno al Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014-2020 di cui agli articoli 47 e





seguenti del citato Regolamento UE che è istituito dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma alla Regione.

Solo parte dei partner assumono il ruolo di componenti del Comitato di Sorveglianza. A tal fine, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, i partner delegano attraverso procedure trasparenti i propri rappresentanti per far parte del Comitato di Sorveglianza.

## Art. 6. - EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA COMPOSIZIONE

I **partner presenti** nell'allegato 1 del presente Regolamento, redatto dall'elenco accluso alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 906/2014 ed integrato a seguito delle istanze trasmesse all'Autorità di Gestione nei mesi successivi e/o in fase di consultazione pubblica alla proposta del presente regolamento, potranno richiedere la modifica dei propri dati o la cancellazione dalla compagine partenariale esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it) inviando il *modulo "FESR\_P-B"* (allegato al presente regolamento) debitamente compilato e sottoscritto.

I **partner non presenti** nell'allegato 1 del presente Regolamento potranno richiedere, per l'intera durata del periodo di programmazione, l'adesione al Partenariato compilando il *modulo "FESR\_P-C"* (allegato al presente regolamento) ed inviandolo al seguente indirizzo e-mail: [pes.fesr20142020@regione.basilicata.it](mailto:pes.fesr20142020@regione.basilicata.it) o mediante l'apposita *form on-line* presente sul portale web del Programma Operativo FESR, nell'apposita sezione dedicata al Partenariato.

La decisione di accoglimento dell'istanza è di competenza del Coordinatore, che ne valuterà l'inserimento nella compagine partenariale secondo i principi dettati dal Codice di Condotta europeo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. A conclusione dell'iter di valutazione, ed a prescindere dall'esito finale, ne darà comunicazione al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata.



## Art. 7. - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO

Le spese relative al funzionamento del Partenariato sono poste a carico del Bilancio Regionale a valere sulle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FESR 2014-2020 o sull'Asse "Capacity building" in coerenza con le previsioni comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità della spesa.

L'Amministrazione regionale assicura lo stanziamento di una parte delle succitate risorse al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'art. 17 del Codice di Condotta europeo, sulla base delle proposte e delle esigenze espresse dal Partenariato successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

## Art. 8. - MODALITÀ DI APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale a seguito dell'Avviso di consultazione pubblica avviato dall'Autorità di gestione nel rispetto della previsione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 906 del 21 luglio 2014.

Su proposta motivata dei membri del Partenariato il presente Regolamento può essere modificato ed integrato con Deliberazione di Giunta regionale.



-----

## Allegati

1. Componenti del Partenariato alla data di approvazione del presente regolamento (*allegato 1*)
2. Modulo per la conferma o la comunicazione del referente unico in seno al Partenariato (*modulo "FESR\_P-A"*)
3. Modulo per la modifica o la cancellazione dei dati (*modulo "FESR\_P-B"*)
4. Modulo di richiesta adesione al Partenariato (*modulo "FESR\_P-C"*)